

## **PROTOCOLLO UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO**

condiviso da  
Tribunale ordinario di Torino  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Torino  
Ordine degli Avvocati di Torino  
Camera Penale "Vittorio Chiusano" del  
Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta

e con il coinvolgimento  
dell'Istituto Penitenziario di Torino  
della Questura di Torino  
del Comando CC di Torino

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020; Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n 11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 4223 del 20.3.2020, che all'art. 3 individua, tra i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento delle udienze penali non soggette a sospensione per effetto della C.d. emergenza epidemiologica COVID-19 (in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): *"i collegamenti da remoto utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari ( prot. DGSIA nn. 7359. U del 27 febbraio 2020 e 8661. U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams."*

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Torino hanno predisposto - e positivamente testato – entrambi tali strumenti tecnici (Skype e Teams) per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e deve intendersi operativo fino alla cessazione dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2020 come previsto

dall'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ferma restando la verifica della sua adeguatezza che verrà valutata previa apposita consultazione dei delegati degli organi firmatari (a tal fine si fissa sin d'ora una riunione del gruppo di lavoro per il 29 aprile ore 15.00 in videoconferenza).

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza.
2. Contestualmente si procederà anche alla celebrazione del giudizio direttissimo nel caso di richiesta di rito alternativo immediatamente definibile (patteggiamento, abbreviato semplice, abbreviato subordinato ad approfondimenti istruttori esperibili senza necessità di rinvio, quali produzione documentale ed esame della persona offesa già presente).
3. I giudizi direttissimi che proseguiranno in data diversa, in ragione della necessità di istruttoria o di necessità connesse alla richiesta di termine a difesa, verranno fissati nel periodo di sospensione dovuta all'emergenza Covid-19 su richiesta dell'imputato laddove venga applicata una misura. Nel caso in cui sia applicata una misura custodiale i giudizi direttissimi seguiranno le modalità telematiche della convalida con le precisazioni di cui al punto n. 23.
4. Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.
5. I testimoni non verranno citati. La persona offesa verrà informata del processo a cura della Procura della Repubblica il giorno precedente l'udienza della fissazione della stessa e della non necessità della sua presenza in Tribunale a meno che non intenda costituirsi parte civile, dovendolo ivi fare a pena di decadenza. In tal caso la persona offesa dovrà tempestivamente, e comunque entro il termine ultimo (che verrà di volta in volta comunicato) per la trasmissione dell'elenco delle persone autorizzate all'accesso, comunicare all'indirizzo mail a lei fornito dalla Procura (che si occuperà anche di avvisare la sorveglianza all'ingresso del palazzo di giustizia) il nominativo del suo difensore, che accederà al palazzo. Con le stesse modalità, la persona offesa dovrà immediatamente comunicare la propria eventuale intenzione di presenziare autonomamente al processo. La persona offesa sarà, comunque, ammessa all'interno del palazzo di giustizia (e quindi poi all'aula di udienza) solo se dotata di DPI (mascherina e guanti).
6. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli

operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato e accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di *Teams* è possibile ricorrere alla ulteriore piattaforma ministeriale (*Skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

7. La polizia giudiziaria precedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

8. In caso di procedimento relativo a più arrestati il giudizio direttissimo mediante videoconferenza sarà possibile solo ove gli stessi siano collocati dal PM in luoghi di custodia che consentano a ciascuno di essi un autonomo e separato collegamento telematico attraverso il quale partecipare all'udienza di convalida e al contestuale processo direttissimo.

9. È data facoltà al difensore di nominare un collaboratore che si rechi presso il luogo ove si trovi l'arrestato ovvero in udienza qualora il difensore abbia scelto di recarsi presso il luogo di restrizione dell'arrestato.

10. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza. Il PM parteciperà all'udienza tramite la postazione appositamente predisposta nell'aula.

11. Il difensore dovrà comunque indicare l'indirizzo mail (PEC o PEO) a cui intende ricevere la copia degli atti. In difetto di comunicazione verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

12. Al difensore sarà comunque garantita da parte della polizia giudiziaria nelle camere di sicurezza o della polizia penitenziaria in caso di custodia in carcere la

possibilità di colloqui difensivi (sia prima sia dopo l'udienza) a distanza attraverso l'attivazione di un contatto mediante linea telefonica fissa o cellulare dedicata. E' in ogni caso garantita la riservatezza del colloquio tra difensore e arrestato. Il Giudice è tenuto a sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario all'espletamento del colloquio tra il difensore e il proprio assistito.

13. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata. Ciò avverrà attraverso la presenza dell'interprete nel luogo in cui si trova l'arrestato ovvero attraverso la presenza dell'interprete in aula e il suo contatto con l'arrestato tramite idoneo canale di comunicazione (eventualmente anche la linea telefonica utilizzabile dall'avvocato per i colloqui riservati con il suo assistito).

14. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail a cui il medesimo intende ricevere la copia degli atti ovvero, in difetto, l'indirizzo PEC indicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

15. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti ricevuti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale e alla sua tempestiva trasmissione al difensore (attraverso SNT o per posta elettronica e al Tribunale (anche in forma cartacea).

16. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Tribunale (Sezione di appartenenza del Giudice investito delle direttissime) verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

17. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico con il soggetto in arresto. Nel caso di presenza nell'aula di udienza, il Difensore avrà a disposizione una postazione telematica dedicata che gli consentirà di partecipare, oltre che personalmente all'udienza, anche alla videoconferenza in modo da vedere, udire, essere visto e sentito sia dalle parti presenti in aula sia da quelle che partecipano da remoto. Nel caso in cui il difensore abbia comunicato la propria intenzione di

partecipare da remoto nelle forme precedentemente indicate recandosi presso le camere di sicurezza, riceverà unitamente all'avviso di fissazione, il link per il collegamento all'udienza. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali si impegnano a distribuire istruzioni circa il presente protocollo e le istruzioni di utilizzo per la partecipazione all'udienza da remoto.

18. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

19. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, arrestato, difensore, eventuale persona offesa costituenda parte civile), il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il consenso alla trattazione dell'udienza con il collegamento da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato) deve intendersi acquisito salva esplicita e motivata opposizione. Del consenso di tutte le parti verrà dato atto nel verbale.

20. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. L'ufficiale di Polizia Giudiziaria, dopo aver attestato l'identità dell'arrestato e compiuti gli altri adempimenti di legge potrà per esigenze di ufficio allontanarsi a condizione che sia presente un agente che non svolga o abbia svolto attività di investigazione con riferimento all'arrestato o ai fatti a lui riferiti e non abbia altre ragioni di incompatibilità.

21. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

22. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "*stanza virtuale*" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. I Difensori presenti nell'aula di udienza dovranno produrre i documenti non solo in copia cartacea, ma anche in formato digitale. Dell'avvenuta ricezione e produzione - previo eventuale confronto fra le parti - si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. Gli atti digitali verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "*stanza virtuale*" attivata in *Teams*.

23. In caso di giudizio contestuale, l'imputato, il difensore e il PM continueranno a partecipare dalle rispettive postazioni (ivi incluso l'imputato già posto agli arresti nel proprio domicilio che ha partecipato alla fase della convalida dalla camera di sicurezza). La parte civile, ove non esclusa, parteciperà all'udienza dall'aula.

24. Nel caso di giudizio non contestuale, quando è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale. In caso di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, l'imputato avrà facoltà, ove non intenda rinunciare a presenziare all'udienza, di partecipare al processo recandosi, con o senza scorta, o in aula o dalla postazione predisposta presso le camere di sicurezza individuate all'esito dell'applicazione della misura. Tale scelta deve essere esercitata congiuntamente alla richiesta di termine a difesa e alla richiesta di procedere al giudizio durante il periodo di sospensione.

25. Nel caso in cui si renda necessaria una sostituzione del Difensore, si procederà alla stessa mediante un difensore prontamente reperibile o comunque secondo turni di reperibilità predeterminati predisposti dal Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati nel rispetto dell'art. 29 disp. art. al c.p.p.

*Massimo Terzi*

*massimo terzi*

*Fuora dalla*

*Anna Maria Lombardi*



**ALLEGATO -  
MODELLO DI  
ISTRUZIONI**

da allegare all'avviso di fissazione d'udienza

*Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.*

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore). Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di *Teams* poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.